



Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali finalizzato all'attuazione del D. Lgs 111/2021 (green pass) e legge del 17 giugno 2021, n. 87

Riferimenti Normativi e contenuti

Il riferimento normativo in merito alla gestione dei green pass è il D. L. 6/8/2021, n. 111 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" che ha introdotto nel D. Lgs 52/2021 il seguente ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario):

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COV-19 di cui all'art. 9,co.1

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 (DL 52/21, art 9 ter) da parte del personale scolastico (e di quello universitario) è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione o altro provvedimento ministeriale potranno essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74."

Ulteriori indicazioni e chiarimenti sono presenti nella nota del Ministero dell'Istruzione del 13 agosto 2021, n.1237 con oggetto D. L. n. 111/2021. In essa è espresso il parere secondo il



quale non è necessario acquisire copia della certificazione, ritenendosi il controllo con atto interno del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato.

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

La base legale dei trattamenti di cui alla presente informativa sono gli **obblighi di legge previsti dal decreto legge 6 agosto 2021, n. 111** dal titolo *“Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”*.

Nella definizione delle procedure sono anche stati prese in considerazione:

- DL 22 aprile 2021, n. 52 e s.m. ed attuazioni (DPCM 17-6-21)
- La nota tecnica del Ministero dell'Istruzione del 13 agosto 2021, n. 1237
- La nota del M.I. 22 luglio 2021, n. 1107, ad accompagnamento del verbale del Comitato tecnico scientifico 12 luglio 2021, n. 34
- il D.M. 6 agosto 2021, n. 257, che ha adottato il *“Piano Scuola 2021-2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”*

Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è NOME SCUOLA, rappresentata dal Dirigente scolastico pro tempore Prof./Prof.ssa MORMILE ADELE

Tipologie di dati trattati

Saranno oggetto di trattamento i dati personali necessari alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni che prevedono l'obbligo per il personale scolastico dell'esibizione e del possesso della certificazione verde Covid (green pass) per recarsi a scuola. In particolare per tutto il personale in servizio verrà verificata, da parte dei delegati individuati dal dirigente, la regolarità della certificazione verde covid rilasciata:

- a) A chi abbia effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni o abbia completato il ciclo vaccinale;
- b) A chi sia risultato negativo a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- c) A chi sia guarito da COVID-19 nei sei mesi precedenti;

Nel rispetto delle disposizioni presenti nella FAQ del Garante relativa al *“Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo”* non sarà oggetto di registrazione l'effettiva posizione di ciascun dipendente in relazione agli obblighi vaccinali ma solo l'esito, positivo o negativo, del controllo derivante dal verificarsi di uno dei casi indicati ai punti a, b e c.

Secondo quanto previsto dalla nota tecnica MI 1237/2021 non si provvederà ad acquisire copia della certificazione o del QR-Code, ritenendosi sufficiente la registrazione dell'avvenuto controllo con atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato;



Modalità di trattamento

Il trattamento dei Dati Personali è realizzato, con modalità cartacee e/o elettroniche, per mezzo delle seguenti operazioni di trattamento: raccolta, registrazione, aggiornamento, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione dei Dati.

Il trattamento avverrà seguendo il criterio modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 Giugno 2021, art 13 che in rispondenza all'art. 5 del GDPR 679/16 minimizza il numero di dati visualizzabili. Con circolare del Ministro dell'istruzione o altro provvedimento ministeriale potranno in seguito essere stabilite ulteriori e diverse modalità di verifica. In particolare, fino ad eventuali disposizioni differenti, la verifica della regolarità del green pass verrà effettuata da personale delegato del dirigente scolastico per mezzo dell'app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile, sviluppata dal Ministero della Salute per il tramite di SOGEI ai sensi del Tale applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. L'applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma limita i dati visualizzabili dall'operatore ai soli: nome, cognome, data di nascita ed esito della verifica.

L'esito della verifica sarà trascritto su un documento cartaceo od elettronico che verrà poi consegnato al personale amministrativo autorizzato al trattamento per le attività di propria competenza.

Conservazione dei dati

I dati del rilevamento verranno conservati dall'istituto scolastico per il periodo di tempo necessario all'espletamento delle procedure e per la gestione degli eventuali contenziosi.

Obbligatorietà del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio e non è richiesto il consenso dell'interessato per il loro trattamento.

8. Personale autorizzato al trattamento

I soggetti interni che possono avere accesso ai dati personali acquisiti dall'istituto scolastico per gli adempimenti previsti dal Decreto 111/2021 sono il dirigente scolastico, i collaboratori scolastici incaricati del controllo della regolarità della certificazione verde, gli assistenti amministrativi dell'ufficio personale ed il DSGA, ciascuno per le attività di propria competenza. Il personale incaricato del trattamento ha ricevuto formale autorizzazione con le specifiche istruzioni da osservare.

Comunicazione e diffusione

I dati relativi alla regolarità della certificazione Covid non saranno oggetto di diffusione. Tali dati potranno in particolare essere comunicati agli Enti ed alle Autorità che

necessitano di tali informazioni per portare avanti i provvedimenti disciplinari e sanzionatori di propria competenza.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha diritto a:

- l'accesso ai propri dati personali secondo quanto disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016;
- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016.

Diritto di Reclamo

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

LADIRIGENTESCOLOSTICA

Prof.ssa Adele Mormile

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai Sensi
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, del

D.Lgsn.39/93